VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 dicembre 2013, in Roma, alla Via delle Tre Madonne, 20, presso la Sede di Assomineraria,

tra

L'ASSOMINERARIA, rappresentata dal Consigliere Delegato Mario Porcu, dal capo gruppo Fabrizio De Simone, unitamente alla Delegazione Aziendale formata da Wurm Michaela, Floriana Damilano e Maurizio Manzone, assistiti da Giuseppe Venditti e da Monica Giarda,

e

la FILCTEM CGIL, rappresentata da Mario Di Luca, unitamente a strutture territoriali ed aziendali

la **FEMCA CISL**, rappresentata da Bruno Quadrelli e da Antonello Assogna, unitamente a strutture territoriali ed aziendali,

la UILTEC UIL, rappresentata da Daniele Aquilea, unitamente a strutture territoriali ed aziendali,

è stato siglato il seguente Verbale di Accordo di rinnovo triennale del CCNL ATTIVITA' MINERARIE 19 ottobre 2010 con decorrenza 1 aprile 2013 - 31 marzo 2016. Gli istituti contrattuali, ove non diversamente specificato, avranno decorrenza a partire dalla data odierna.

Le modifiche apportate al CCNL Attività Minerarie 19 ottobre 2010 sono di seguito trascritte in testo coordinato con la norma precedente; la parte in carattere neretto rappresenta la novazione.

RELAZIONI INDUSTRIALI

WELFARE E CLASSIFICAZIONE

Viene istituita una Commissione Paritetica in materia di Welfare e nuovo impianto classificatorio; tale Commissione dovrà terminare i lavori entro 12 mesi.

Co pun log

Jauler

ga M

M

Q (pu)

A

7) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le Parti convengono di istituire una Previdenza Complementare Integrativa su base volontaria, a far data dal 1° gennaio 2002 con le seguenti modalità:

- contributo a carico del lavoratore e dell'Azienda pari all'1% dal 1.1.2002 e all'1,2% dal 1.1.2003 della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.; a far data dal 1 novembre 2008 la quota a carico delle Aziende sarà elevata dello 0,20%; tale quota avrà come destinazione obbligata la copertura del rischio di premorienza, e sarà trasferita su altri fondi di assistenza, previo confronto tra le Parti istitutive, qualora venga convenuto di aderire a questi. A far data dal 1 gennaio 2011 la quota a carico della Aziende è elevata all'1,7%. A far data dal 1 gennaio 2014 la percentuale a carico delle Aziende è elevata dall'1,7% all'1,8%.
- 100% della quota del T.F.R. maturata nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 28.04.1993;
- 50% della quota T.F.R. maturata nell'anno per tutti gli altri lavoratori;
- condivisione delle quote di iscrizione:
- programma delle iniziative di promozione del Fondo propedeutiche alle iscrizioni dei lavoratori del settore.

8) ASSISTENZA SANITARIA COMPLEMENTARE

In relazione alla determinazione delle fonti istitutive del Faschim, necessaria per l'efficacia del punto "Assistenza Complementare" dell'Accordo tra Assomineraria e Filcem CGIL, Femca CISL e Uilcem UIL del 19 luglio 2006, le Parti convengono di istituire la forma di Assistenza Sanitaria Complementare aderendo al FASCHIM, normando l'adesione dei lavoratori come segue:

- le Aziende verseranno nel mese di giugno 2007 € 78,00 (settantotto/00) una tantum per ogni dipendente in forza alla data del 31 maggio 2007;
- i lavoratori saranno iscritti col sistema del silenzio assenso a partire dal 1 luglio 2007;
- il contributo annuale di parte aziendale è quantificato in € 144,00 (centoquarantaquattro/00) per ogni lavoratore iscritto; a far data dal 1 gennaio 2011 la quota annuale a carico aziendale è elevata ad € 192,00 (centonovantadue/00), coerentemente la quota annuale a carico del lavoratore diminuisce di € 48,00 (quarantotto/00). A far data dal 1 gennaio 2014 il contributo a carico del lavoratore è diminuito di €12,00 (dodici/00) l'anno e risulta conseguentemente aumentato della medesima cifra quello a carico delle Aziende.
- i dettagli dell'operazione saranno pubblicizzati con informative ed iniziative congiunte.

Articolo 9 CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Premessa

Le parti dichiarano che è loro comune intento il miglioramento della produttività e del- la competitività delle aziende da realizzare anche attraverso l'attuazione degli strumenti previsti dal presente contratto.

La contrattazione di Il livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.

La Contrattazione Aziendale ha un periodo di moratoria nei dodici mesi successivi al rinnovo del CCNL.